



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.138.1/2021

*A*

Roma  
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*E.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Commissione Tecnica CTVA PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per  
le province di Brindisi e Lecce  
[sabap-br-le@pec.cultura.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e  
architettonico della Direzione generale ABAP

Alla Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,  
ecologia e paesaggio. Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Brindisi  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Al Comune di San Pancrazio Salentino  
[protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it)

Al Comune di San Donaci  
[info@pec.sandonaci.net](mailto:info@pec.sandonaci.net)

Al Comune di Cellino San Marco  
[protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto* [ID 8085] Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) –  
Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Agrienergy" e delle relative opere di connessione alla  
RTN, sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) con  
potenza di picco pari a 53,15 MW.

**Procedura:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

**Proponente:** Aldrosolar S.r.l.

**Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137", e ss.mm.ii;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato su G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n.69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il DPCM del 15 marzo 2024, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 e vigente dal 18 maggio 2024;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l’ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell’incarico al dirigente titolare;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022, n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,



convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti;

**VISTO** il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*;

**VISTO** il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

**VISTO** il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni con Legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*.

---

**CONSIDERATO** che la Società Aldrosolar S.r.l. con nota del 27/01/2022, perfezionata da ultimo il 19/12/2022 e acquisita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il 20/12/2022, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii per il *“Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Agrienergy" e delle relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) con potenza di picco pari a 53,15 MW”*;

**CONSIDERATO** che il MASE, con nota prot. 10086 del 25/01/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha pubblicato la documentazione presentata dal Proponente sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8496/12540> ;

**CONSIDERATO** che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, in provincia di Brindisi nei Comuni di San Pancrazio Salentino, San Donaci e Cellino San Marco, e consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico denominato *“Agrovoltaiico Agrienergy”* di potenza nominale pari a 44.200,00 kWn e potenza di picco pari a **53.146,80 kWp**, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso. Il generatore fotovoltaico verrà realizzato in un'area a ridosso della strada provinciale SP75 San Pancrazio Salentino – San Donaci nel Comune di San Pancrazio Salentino su una superficie complessiva di 1.049.898 mq di cui **839.918 mq** per l'impianto fotovoltaico e 209.980 mq per un'area di imboscamento.

L'impianto, suddiviso in tre aree, sarà composto da n.1665 tracker di sostegno, n.93.240 pannelli, cabine prefabbricate (n. 26 cabine per alloggi inverter, n. 3 cabine per gestione e controllo ausiliari, n. 13 cabine per alloggi trasformatori, n. 2 cabine di raccolta, n. 4 cabine deposito), n.26 inverter, n.13 trasformatori.

L'impianto sarà collegato alla rete nazionale a mezzo di una linea di connessione interrata MT, lunga complessivamente **7.650 m**, che attraversa i Comuni di San Pancrazio Salentino, San Donaci e Cellino San Marco e prevede una nuova Stazione di Elevazione e una linea di connessione interrata in AT di collegamento alla futura S.E. di trasformazione della RTN (dimensioni circa 60.000 mq) da realizzarsi nel Comune di Cellino San Marco (BR). Per il progetto è stata fornita una soluzione di connessione alla RTN da Terna S.p.A.






Fig. 1 - Localizzazione dell'impianto e relative opere di connessione

**CONSIDERATO** che in particolare il progetto del presente impianto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale "Tracker". Attraverso linee interrato i moduli fotovoltaici si congiungeranno agli apparati di conversione e trasformazione. Saranno installati complessivamente **93.296 pannelli fotovoltaici** del tipo JINKO SOLAR in silicio monocristallino conformi alle norme IEC 61215 e IEC 61730 da 570 W. I moduli fotovoltaici saranno installati su singola fila in configurazione portrait (verticale) rispetto all'asse di rotazione del tracker. Ciascun tracker si muove in maniera indipendente rispetto agli altri poiché ognuno è dotato di un proprio motore. L'asse di rotazione (asse principale del tracker) è in linea generale orientato nella direzione nord-sud. Da un punto di vista strutturale il tracker è realizzato in acciaio da costruzione, con maggior parte dei componenti zincati a caldo. I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno. La profondità standard di infissione è di 1,7 m, tuttavia in fase esecutiva in base alle caratteristiche del terreno ed ai calcoli strutturali tale valore potrebbe subire anche modifiche non trascurabili.

La struttura risulta sollevata da terra per una altezza minima di 0,80 m e raggiunge altezza massima da terra di **5,06 m**. La configurazione del generatore fotovoltaico sarà a file parallele con inclinazione dei moduli variabile tra +/- 60° (configurazione portrait 2 v 28) e distanza tra le file (pitch) pari a circa 12.15 metri;

**CONSIDERATO** che fanno parte del progetto inoltre: recinzione metallica lungo il perimetro dell'area di impianto a maglia larga in acciaio zincato con altezza di 2 m con pali di sezione 0,60x0,60 m disposti a interassi regolari di 2 m e infissi nel terreno alla profondità di 1 m, verniciata con resine poliesteri di colore verde muschio; realizzazione di cancelli carrai; viabilità interna in misto granulare stabilizzato lungo il perimetro di impianto e all'interno con larghezza massima di 5 m; impianto di videosorveglianza e illuminazione;

**CONSIDERATO** che sono previsti inoltre i seguenti interventi di mitigazione e compensazione: perimetralmente e affiancata alla recinzione è prevista una siepe a cultura super intensiva di uliveti di altezza superiore a 2 m; la recinzione sarà alta da terra 30 cm per consentire il passaggio della piccola e media fauna selvatica; realizzazione di strisce di impollinazione lungo la viabilità interna; installazione di arnie lungo il perimetro e all'interno dell'area di impianto; formazione di un'area da destinare a "bosco mediterraneo" con l'impianto di formazioni di cespuglieti e alberatura; cumuli di pietre per ricostruire l'habitat dei piccoli rettili;



**CONSIDERATO** che l'impianto è integrato con la produzione agricola e, come indicato dal proponente (fonte: 7Q7I0K8\_RelazioneTecnica\_Rev1) prevede di utilizzare sia un'area esterna al perimetro di quella del fotovoltaico, che si estende dal confine di proprietà alla recinzione, e sia un blocco di coltivazione interna, per la coltivazione tra le file dei tracker, che complessivamente si estendono su 741.553 mq circa di area coltivata. **L'area esterna al perimetro** conta circa 34.848mq interamente coltivati ad oliveto con una densità di circa 1666 piante ad ettaro per un totale di 5.805 piante di ulivo; **l'area tra le file dei tracker** deriva dalla somma di due blocchi (Blocco 1: 286 540 mq tra le file di tracker, più 131 843 mq di area destinata alla coltivazione della fascia di impollinazione, più 12 .288 mq di area destinata alla coltivazione esterna / Blocco 2: 174.232 mq tra le file di tracker, più 79.223 mq di area destinata alla coltivazione della fascia di impollinazione, più 22.559 mq di area destinata alla coltivazione esterna);



Figura 2: Layout impianto agricolo (fonte: 7Q7I0K8\_AnalisiPaesaggistica\_01-signed)

**CONSIDERATO** che relativamente alle previsioni urbanistiche locali, l'area sede dell'impianto, risulta così articolata:

-per il Comune di San Pancrazio Salentino, con Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C. n.54 del 12.12.2006, e relativamente alle NTA seguito da una Variante approvata con D.C.C. n.11 del 30 aprile 2009, l'area interessata dall'impianto fotovoltaico ricade in **Zona E3 "Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale"**. Il proponente inoltre segnala che <<L'area di progetto ricade nell'area perimetrata come *Oasi di Protezione "MASSERIA ANGELI"*. Si consideri però che l'Oasi di Protezione "*MASSERIA ANGELI*" non è più operante per scadenza del piano faunistico venatorio 2007/2012 della Provincia di Brindisi i cui contenuti non sono riprodotti dal piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 prorogato nell'efficacia giusta deliberazione di G.R. n. 1235 del 28.7.2017 sino all'approvazione (ad oggi non ancora intervenuta) del nuovo piano faunistico venatorio regionale. In particolare, il piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 include le aree di interesse non già in un'oasi di protezione, ma in una zona di ripopolamento e cattura per la quale l'art. 12 della L.R. 13.8.1998, n.27 prevede che, in quanto destinata "*alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio*", "*è vietata ogni forma di esercizio venatorio*" cui il progetto proponendo non può essere assimilato. >>

-per il Comune di San Donaci, con Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 827 del 26/06/2001, l'area interessata dall'impianto fotovoltaico ricade in Zona E "Zona a verde agricolo e delle attività connesse".



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

-per il Comune di Cellino San Marco, con Programma di Fabbricazione approvato con Decreto n.706 del Presidente della Regione Puglia in data 10.2.1975, il tratto di cavidotto che interessa il comune ricade in parte in zona agricola e in parte in zona urbana; le aree che interessano l'ultimo tratto di cavidotto, la Stazione di Elevazione e la Stazione Elettrica sono aree rurali (zone E);

**CONSIDERATO** che la Società, con nota del 31/03/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 5912 del 19/04/2023, in risposta alla richiesta di perfezionamento atti formulata dal MASE con nota prot.10086 del 25/01/2023, ha trasmesso quale integrazione il documento relativo alla Relazione Tecnica in revisione 01, quale unico documento aggiornato di natura tecnica e non amministrativa dichiarando che <<le revisioni apportate sono state effettuate al fine di rispondere ai requisiti dei contenuti minimi di tale relazione ai sensi della DGR 3029/2010 e contengono elementi progettuali già noti al procedimento>>;

**CONSIDERATO** che la questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 1338 del 31/01/2023, ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ed i contributi istruttori del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della stessa Direzione generale ABAP;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce** non ha ritenuto necessario chiedere integrazioni documentali e che, con nota prot. n. 7100 del 06/05/2024, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza esprimendo **parere negativo alla realizzazione dell'intervento**, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che, con riguardo alla **situazione vincolistica**, come indicato dalla Soprintendenza nel parere già citato, in particolare si segnalano i seguenti beni:

Beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 del D.Lgs. 142/2004

Si rileva che i lotti di impianto e il relativo cavidotto:

- ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 e in particolare i lotti di progetto in cui è prevista l'area di rimboschimento interferiscono con: Boschi (BP delle *Componenti Botanico-Vegetazionali*);
- ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143 e in particolare i lotti di progetto in cui è prevista l'area di rimboschimento interferiscono con: Area di rispetto dei Boschi (UCP delle *Componenti Botanico-Vegetazionali*);
- il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e): Strade a valenza paesaggistica (UCP delle *Componenti dei Valori Percettivi*) [*SP 75\_BR; Oria- Madonna dell'Alto (Limitone dei Greci)*] ; Reticolo idrografico di connessione alla RER (UCP delle *Componenti idrologiche*) [*Canale della Lacrima – Canale Pesciamana*] ; Città consolidata (UCP delle *Componenti Culturali e Insediative*) [*Comune di San Donaci*] ;

Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004:

Si segnala che a circa 200 m. dalla sede di impianto c'è la presenza del bene culturale denominato *Masseria Lamia* tutelato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 per effetto della dichiarazione di interesse particolarmente importante del 07/02/1998;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia ha approvato, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23/03/2015, il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004, che disciplina tutto il territorio regionale con la finalità di perseguire *“la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*;



**CONSIDERATO** che il PPTR, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue “la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni *ambito di paesaggio*:
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*”;

**CONSIDERATO** che nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del “*Tavoliere Salentino*” (allegato 5.10 al PPTR), nella Figura Territoriale “*Terre dell'Arneo*” e nell'Ambito Territoriale de *La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*” per un breve tratto di caviodotto e per la nuova Stazione Elettrica che sarà ubicata nel comune di Cellino San Marco, cui lo stesso sarà collegata. Con riferimento al suddetto ambito, come rilevato anche dalla Soprintendenza ABAP, è possibile evidenziare quanto segue.

La suddetta *Figura “Terre dell'Arneo”* si presenta molto variegata sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale in quanto si estende dall'entroterra caratterizzato da coltivazioni di olivi e viti che si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile, alla costa ionica caratterizzata da ville e case residenziali.



Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* del “*Tavoliere Salentino*” si rileva la presenza di elementi detrattori, tra i quali si segnalano i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco.

Il lotto di progetto, di forma irregolare, si sviluppa nel territorio del Comune di San Pancrazio Salentino a circa 2 km a nord-est dal centro urbano e a circa 2,5 km a sud-ovest del centro urbano di San Donaci. L'area di impianto è distinta in lotti adiacenti tra loro e raggiungibili dalla SP 75 che collega San Pancrazio Salentino a San Donaci. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord il “*Limitone dei Greci*”, ad ovest la SP 74; a sud la SS 7 TER; a est il centro urbano del Comune di San Donaci. I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di un quadro territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo. Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, in cui si va a inserire l'impianto fotovoltaico di progetto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Il tratto finale del cavidotto e la Stazione Elettrica di nuova realizzazione ricadono nel comune di Cellino San Marco e dunque rientrano nell'Ambito Territoriale de *La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*”. La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua;

**CONSIDERATO** che vi è una diffusa presenza di beni tutelati anche nell'area vasta intorno all'area di impianto, così come segnalato dalla Soprintendenza SABAP nel proprio parere sopra citato. << Nello stesso Ambito Territoriale del “*Tavoliere Salentino*” si segnala la presenza di diverse aree Bosco censite come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali* molte delle quali nell'immediato intorno a nord-ovest dell'impianto di progetto. In particolare un'area Bosco è situata a ridosso delle aree interessate dall'impianto agrovoltaiico e con la quale il progetto interferisce in quanto all'interno di una porzione della perimetrazione “bosco” con relativa area di rispetto, anch'essa tutelata tra gli UCP delle *Componenti Botanico-Vegetazionali*, è prevista la formazione di un'area da destinare a “bosco mediterraneo” che prevede l'impianto di formazioni di cespuglieti e alberature.

Inoltre a circa 5 km a nord-est dei lotti di intervento si segnala la presenza di “*Bosco Curtipetrizzi*” (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011), ricadente nell'Ambito Territoriale de “*La campagna brindisina*”, quale area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, censito inoltre come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto* e perimetrato anche quale area SIC IT9140007 individuato come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*; tale bene è un importante lembo residuale di antiche foreste secolari nonché la zona di bosco più grande rimasta della nota foresta oritana, uno dei territori più antichi della terra d'Otranto. Si tratta di un bosco misto, essenzialmente lecceto con sottobosco mediterraneo ma con l'importante presenza di Quercia vallonea, e si estende all'incirca per 60 ettari, recintato dai caratteristici muretti a secco della zona. Il Bosco di



Curtipettrizzi è un elemento altamente rilevante nell'area considerata in quanto strettamente interconnesso con il paesaggio identitario agrario ad oliveto e vigneto con il quale forma un unicum paesaggistico e naturalistico.

Nello stesso Ambito del "Tavoliere Salentino" si segnala la presenza di diversi canali censiti quali reticoli idrografici di connessione della RER dallo stesso PPTR e individuati come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art.143 dello stesso Codice che sono collocati prevalentemente a est e a sud dall'area interessata dall'impianto agrovoltaiico e in particolare: *Canale della Lacrima-Canale Pesciamana* intercettato dal cavidotto di progetto, *Canale della Lamia* a circa 100 m a sud dei lotti di progetto, *Canale presso Palude di San Donaci*, *Canale Iaia*. La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. Inoltre a circa 1 km a nord dell'area interessata dall'impianto agrovoltaiico si segnala la presenza di *Grotta Sant'Angelo* individuata come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) nelle *Componenti Geomorfologiche* del PPTR.

Si rileva inoltre che i lotti interessati dall'impianto agrovoltaiico sono situati a ridosso della *SP\_75* intercettata inoltre dal cavidotto di progetto, a circa 3,3 km dalla *SS\_605* e a circa 3,8 km di distanza dal collegamento Oria- Madonna dell'Alto (*Limitone dei Greci*) intercettato inoltre dal cavidotto di progetto, tutte "Strade a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

Il "Limitone dei Greci" attraversa parallelamente, in gran parte, il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, e coincide con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Essa si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche. In effetti non lontano dai lotti interessati dal progetto agrovoltaiico si segnala la presenza di Aree a rischio archeologico: *Cava della Mariana* a circa 2,2 km a est dell'area interessata dall'impianto e a circa 800 m dal passaggio del cavidotto, *Masseria Falco* a circa 3,5 km a nord e *Masseria Palazzo* a circa 4 km a nord-est censite quali *Testimonianze della stratificazione insediativa* tra gli UCP delle *Componenti culturali e insediative* del PPTR. Inoltre a circa 1,3 km a sud-ovest dei lotti di impianto è presente l'area *Li Castelli* – vincolo archeologico diretto – 03/07/2002 – legge 490/1999 censita come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti culturali e insediative quale Zona di interesse archeologico*.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella Struttura Antropica e storico-culturale come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: *Masseria Lamia* a circa 200 m a sud, *Masseria Martieni* a circa 700 m a est, *Masseria Falli* a circa 1,3 km a est, *Masseria Leandro* a circa 1 km a sud-ovest, *Masseria Maddaloni* a circa 2,7 km a ovest, *Masseria Perrone* a 2,8 km a ovest, *Masseria San Marco* a circa 1,1 km a nord, *Masseria Taurino* a 1,1, km a nord-est, *Masseria Pizzi* a 1,6 km a nord-est, *Masseria Nuova* a 1,2 km a est, *Masseria Palazzo*, *Masseria Falco*, *Masseria Verardi*, *Masseria Monticello*, *Masseria Lo Bello*, *Masseria Carretta*, *Masseria Caragnoli*, *Sant'Antonio alla Macchia*, *Masseria San Gaetano*.

Nell'Ambito paesaggistico del "Tavoliere Salentino" descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dai sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati. (da Ambito 10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).>>;






Fig. 3 – L’impianto in rapporto al PPTR con BP e UCP. (Elaborazione GIS della SS PNRR).

**CONSIDERATO** che, con riguardo agli aspetti di tutela archeologica la Soprintendenza ABAP segnala le seguenti aree, individuate come BP “Zona di interesse archeologico” nel PPTR vigente:

- Insedimento messapico de **Li Castelli** (Comune di San Pancrazio Salentino) (vincolo archeologico diretto D.M. 03.07.2002 ai sensi della Legge 490 del 1999) recepito nel PPTR vigente come *Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico*, tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m del D.Lgs. 42/2004), a ca. 1,3 km a SW dall’impianto;
- Necropoli medievale in località **Masseria Pezza** (Comune di San Pancrazio Salentino) (D.M. 07/07/1993) a ca. 4,7 Km SW dall’impianto;

**CONSIDERATO** che nell’area vasta <<si segnalano, inoltre, le seguenti “aree a rischio archeologico” (UCP nel PPTR):

- *Cava della Mariana* (Comune di San Donaci), stazione preistorica, a ca. 760 m a N dal cavidotto;
- *Casa Nicola Turco* (Comune di Cellino San Marco), insediamento età romana, a ca. 1,3 km a W dalla SE e a ca. 1 km a N dal cavidotto;
- *Masseria Palazzo* (Comune di San Donaci), villa rustica romana, a ca. 1,5 km a NW dal cavidotto;
- *Masseria Muina* (Comune di Cellino San Marco), due aree censite come “*ruderi induessi*”, a ca 1,7 km NW dalla SE e a ca. 1,6 dal cavidotto di connessione;
- *Masseria Falco* (Comune di San Donaci), villa rustica romana, a ca. 3 km a NW dal cavidotto;
- *Masseria S. Giovanni Monicantonio* (Comune di Campi Salentina), area di frammenti fittili di età medievale, a ca. 3,5 Km a E dal cavidotto di connessione;
- *Masseria Malaschi* (Comune di Campi Salentina), area di frammenti fittili, a ca. 3,7 Km SE dal cavidotto di connessione;
- *Madonna dell’Alto* (Comune di Campi Salentina), *vicus* di età romana e tardoantica, insediamento di età altomedievale e medievale, omonima Chiesa di età bassomedievale e di impianto probabilmente paleocristiano a ca. 4,5 Km SE dal cavidotto di connessione.>>

**CONSIDERATO** che con riferimento ai *beni paesaggistici* (BP) agli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati vigono le seguenti misure di salvaguardia di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR:



- Art. 47 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER*
- Art.62 delle NTA del PPTR - *Prescrizioni per “Boschi”*
- Art.63 delle NTA del PPTR – *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei Boschi*
- Art.77 delle NTA del PPTR – *Indirizzi per le componenti culturali e insediative*
- Art.77 delle NTA del PPTR – *Direttive per le componenti culturali e insediative*
- Art. 86 delle NTA del PPTR – *Indirizzi per le componenti dei valori percettivi*
- Art. 87 delle NTA del PPTR – *Direttive per le componenti dei valori percettivi*

**CONSIDERATO** che rispetto all’esplicitazione degli impatti verificati e potenziali dell’intervento in oggetto con riguardo ai beni paesaggistici, come ribadito anche dalla Soprintendenza ABAP, <<la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di un impianto di produzione agricola articolato in un unico lotto suddiviso in tre aree con potenza di picco di 53.178,72 Kwp e una superficie di circa **839.918 mq**. Il progetto del presente impianto prevede l’utilizzo di moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale “Tracker”. Attraverso linee interrato i moduli fotovoltaici si congiungeranno agli apparati di conversione e trasformazione. Saranno installati complessivamente **93.296 pannelli fotovoltaici** del tipo JINKO SOLAR in silicio monocristallino conformi alle norme IEC 61215 e IEC 61730 da 570 W. I moduli fotovoltaici saranno installati su singola fila in configurazione portrait (verticale) rispetto all’asse di rotazione del tracker. Ciascun tracker si muove in maniera indipendente rispetto agli altri poiché ognuno è dotato di un proprio motore. L’asse di rotazione (asse principale del tracker) è in linea generale orientato nella direzione nord-sud. Da un punto di vista strutturale il tracker è realizzato in acciaio da costruzione, con maggior parte dei componenti zincati a caldo. I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente “battuti” nel terreno. La profondità standard di infissione è di 1,7 m, tuttavia in fase esecutiva in base alle caratteristiche del terreno ed ai calcoli strutturali tale valore potrebbe subire anche modifiche non trascurabili.

La struttura risulta sollevata da terra per una altezza minima di 0,80 m e raggiunge altezza massima da terra di **5,06 m**. La configurazione del generatore fotovoltaico sarà a file parallele con inclinazione dei moduli variabile tra +/- 60° (configurazione portrait 2 v 28) e distanza tra le file (pitch) pari a circa 12.15 metri.

All’interno dell’estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall’impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall’installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l’occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera inequivocabile alla determinazione degli impatti.>>>

**CONSIDERATO** il PPTR, come sopra indicato, è uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d’uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d’uso*, nonché l’insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell’insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l’area in esame, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti per gli ambiti territoriali coinvolti dal progetto, in particolare, richiamando di seguito gli obiettivi cui deve essere indirizzata l’azione di tutela e la relativa **Normativa d’uso** (Sezione C della scheda d’ambito del PPTR) che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare attraverso particolari **indirizzi e direttive**.



<< Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de "Il Tavoliere Salentino", individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "Salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di **5,06 metri**, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltivazione orticole, leguminose, ecc., contribuiscono a dequalificare l'integrità dei paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.
- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
  - *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti (come l'oliveto del Salento occidentale, il vigneto della Murgia Tarantina);*
  - *prevedono strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante, e della continuità dei tracciati dell'infrastrutturazione antica;*
  - *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole*."
  - *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- Inoltre in relazione all'obiettivo 5, *Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo*, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
  - *promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
  - *tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti;*
  - *evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma.*

**CONSIDERATO** che <<con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. 839.918 mq, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. A tal proposito non distanti dall'area di impianto vi è la presenza di manufatti rurali, sebbene alcuni di essi non sono interessati da alcun tipo di tutela diretta, essi rappresentano una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e tale progetto, che



prevede la localizzazione dei pannelli non distanti dai manufatti, sarebbe **in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR** precedentemente richiamate.

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti paragonabili a quelle degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

Inoltre la parte fotovoltaica dell'impianto di progetto, sommandosi agli impianti fotovoltaici già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti l'impianto di progetto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. elaborato 7Q7I0K8\_DocumentazioneSpecialistica\_11 *Piano Particolareggiato per la dismissione e ripristino dell'impianto*). >>

**CONSIDERATO** che inoltre <<con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi, in particolare da Masseria Leandro e Masseria Pizzi (cfr. elaborato 7Q7I0K8\_AnalisiPaesaggistica\_03a e 7Q7I0K8\_AnalisiPaesaggistica\_03b) e che tale rapporto è reso nullo solo dall'ostacolo visuale rappresentato dalle opere di mitigazione previste in progetto. A tal proposito si vuole far presente che quale mitigazione visiva lungo i confini dell'area di impianto è prevista la piantumazione di filari di uliveti superintensivi che è precisato essere di "*altezza superiore a 2 m in modo da mascherare la visibilità dell'impianto fotovoltaico*" (cfr. elaborato 7Q7I0K8\_AnalisiPaesaggistica\_09 p.20), a fronte dell'altezza massima dei pannelli è pari 5,06 m. Inoltre non è stata indagato il rapporto di intervisibilità tra l'impianto di progetto e Masseria Lamia posta a circa 200 m a sud delle aree di impianto. Si ritiene in proposito che il **rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie**, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, **contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto**, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle **importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli** di tipo industriale, ritenute assolutamente **non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi**.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa a ridosso della SP\_75 "Strada a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali, dalla quale **le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti**, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada provinciale 75, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a Masseria Lamia a circa 200 m a sud, Masseria Martieni a circa 700 m a est, Masseria Falli a circa 1,3 km a est, Masseria Leandro a circa 1 km a sud-ovest, Masseria Maddaloni a circa 2,7 km a ovest, Masseria Perrone a 2,8 km a ovest, Masseria San Marco



a circa 1,1 km a nord, Masseria Taurino a 1,1, km a nord-est, Masseria Pizzi a 1,6 km a nord-est, Masseria Nuova a 1,2 km a est (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione dei luoghi.

**Relativamente** agli impatti cumulativi, gli elaborati denominati *7Q7I0K8\_AnalisiPaesaggistica\_03a* e *7Q7I0K8\_Analisi Paesaggistica\_03b* denunciano la visibilità dell'impianto da Masseria Leandro e Masseria Pizzi (tutelate come UCP del PPTR) e, data la distanza ridotta, in direzione delle stesse viene proposta la **realizzazione di importanti opere di mitigazione** che coprano visivamente l'impianto rappresentando l'unico ostacolo visuale che si sottolinea essere **comunque di minor altezza rispetto ai moduli fotovoltaici** (che possono raggiungere un'altezza massima di 5,06 m).

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e *Masserie* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e dell'immobile tutelato e delle relative *aree di rispetto*.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa a ridosso dalla Strada Provinciale n. 75 e l'elaborato *7Q7I0K8\_AnalisiPaesaggistica\_05* denuncia la visibilità dell'impianto dalla stessa strada dalla quale dunque le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi. **Le importanti mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.**

Infatti analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de "*Tavoliere Salentino*", individuati con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 7, "*Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "*Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito*". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di opere di mitigazione quali piantumazione di filari di uliveti superintensivi di schermatura lungo il perimetro di impianto incide alterando le ampie visuali libere che caratterizzano l'ambito.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale*:"

- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle imponenti dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle



ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla SP 75 e censita quale *Strade a valenza paesaggistica* dal PPTR, precedentemente richiamata, oltre che diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.>>;

**CONSIDERATO** che <<in ragione di quanto sopra espresso ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di **progetto vada in contrasto con gli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito**, con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, precedentemente richiamate, che impediscono trasformazioni territoriali lungo i margini stradali e che promuovono inoltre la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione di assi storici di accesso alla città e le corrispettive visuali.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui **5,06 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e a quelli autorizzati collocati ai margini del centro urbano di San Pancrazio Salentino e di San Donaci, ai quali si potrebbe rapportare per dimensione quasi simili stravolgendo ogni matrice territoriale consolidata. Esso dunque rappresenta un elemento detrattore del paesaggio che va ad alterare sia condizioni originarie di continuità visiva verso il centro urbano sia l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali tra il comune di San Pancrazio Salentino e il comune di San Donaci.>>;

**CONSIDERATO** che <<tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che il rimboschimento progettato, costituisce un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione di questa area bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di ulteriori elementi, tra l'altro di dimensioni notevoli, sovrapposti in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto. Inoltre il rimboschimento previsto, interferente con un'area perimetrata quale "Bosco" (BP delle *Componenti Botanico-vegetazionali* del PPTR) con relativa area di rispetto (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali* del PPTR) sebbene possa essere considerato ammissibile ai sensi dell'art. 63 comma c1) delle NTA del PPTR "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area



di rispetto dei boschi” che riporta “*Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi: c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi*” è in contrasto con l'art.62 comma a1) delle NTA del PPTR “Prescrizione per boschi” afferma che non sono ammissibili: “*trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone*”.>>;

**CONSIDERATO** che << inoltre, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione ed artificializzazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale). >>;

**CONSIDERATO** che << il tratto finale del caviodotto e la Stazione Elettrica di nuova realizzazione ricadono nel comune di Cellino San Marco (Br) e dunque rientrano nell'Ambito Territoriale de “*La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*” andando a sommarsi quali ulteriori elementi di stravolgimento ed artificializzazione del territorio collocati in un'area in cui in relazione agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito individuati, con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, riportano chiaramente in relazione all'obiettivo 4, “*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*”, il seguente indirizzo: “*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*”.>>;

**CONSIDERATO** che <<l'impianto agrovoltaico proposto si configura dunque come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto **il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale**, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti. >>;

**CONSIDERATO** che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f), e dal DM del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti”;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];



**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che, come riportato dalla Soprintendenza ABAP <<nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici esistenti di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato 7Q710K8\_AnalisiPaesaggistica\_18, nella quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente, come risultanti dall'Anagrafica FER. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Tale ricognizione è finalizzata a evidenziare l'entità del fenomeno in atto (che **rischia di portare ad una totale saturazione**), che nella presente nota è meglio esplicitato anche mediante l'inserimento di mappe riportate di seguito, ove sono richiamati impianti, in fase di istruttoria, che sono per la gran parte di tipo agrivoltaico.>>;




Fig. 4 – Impianto di progetto in rapporto agli altri impianti nell'area vasta (Elaborazione SABAP BR LE)

**CONSIDERATO** che << nelle immediate vicinanze dai campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare:

a nord-est rispetto alle aree di impianto:

- a circa 800 m “ID 8327 ELIOS SRL” con una potenza di 31,26 MWp e con un'estensione di circa **35 ha**;
- a circa 570 m “ID 8169 HEPV02 SRL” con una potenza di 13,53 MWp e con un'estensione di circa **22,14 ha**;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

- a circa 700 m “ID 9153 AMBRA SOLARE 21 SRL” con una potenza di 66 MW e con un’estensione di circa **90,4 ha**;

a est rispetto alle aree di impianto:

- a circa 5,50 km “ID 9018 SOLAR POWER SRL” con una potenza di 20,124 MW e con un’estensione di circa **25,5 ha**;

a sud-est rispetto alle aree di impianto:

- a circa 2,89 km “ID 8616 HEPV07 SRL” con una potenza di 13,58 MW e con un’estensione di circa **23,1 ha**;

- a sud rispetto alle aree di impianto:

- a circa 1,5 km “ID VIP 7416\_ACCIONA” con potenza di 30,06 MWp e un’estensione di circa **54 ha**;

- a circa 2,4 km “CV – ID VIA 475 SUNNERGY GROUP” con potenza di 3.000 KWp e un’estensione di circa **4,62 ha**;

a ovest rispetto alle aree di impianto:

- a circa 4,95 km “ID 8324 MARSEGLIA – AMARANTO ENERGIA E SVILUPPO SRL” con potenza di 78,72 MWp e un’estensione di circa **103,71 ha**;

- a circa 5 km “ID VIA 596 Trina Solar GEA” con potenza di 66,584 MWp e un’estensione di circa **129,96 ha**;

a sud-ovest rispetto alle aree di impianto:

- a circa 4,7 km “CV – ID VIA 655” con un’estensione di circa **80,28 ha**;

- a nord rispetto alle aree di impianto:

- a circa 4 km “ID 8479 MARSEGLIA GROUP” con potenza di 16,63 MWp con un’estensione di circa **16 ha**.

**Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 584,71 ha.** Inoltre nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un’estensione pari a circa **232,42 ha**.

Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall’anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere. >>>

**CONSIDERATO** infine che, con riguardo alla **tutela paesaggistica** la Soprintendenza ABAP <<evidenzia inoltre che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, attesa la natura stessa dell’intervento comportante **un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR**, che ritengono *“sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è **in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito del Tavoliere Salentino, che prevede l’adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.** Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d’ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell’area vasta in cui sarà inserito l’impianto: *“Il territorio caratterizzato da minimi segni di verticalità, collocati per lo più in corrispondenza dei centri, viene segnato oggi da una eccessiva densità di impianti eolici, che si contrappongono ad un paesaggio caratterizzato viceversa da fitte partizioni orizzontali; la loro collocazione e localizzazione appaiono*



*casuali, tanto da non far loro assumere un ruolo di orientamento visivo. Oltre agli impianti eolici di recente si associa la realizzazione di impianti fotovoltaici che contribuiscono ad alterare i valori paesaggistici.... La piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico....Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”>>;*

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **tutela archeologica**, la Soprintendenza ABAP ha comunicato quanto segue:

<< La disamina puntuale della situazione vincolistica nelle aree direttamente individuate per la realizzazione dell'opera, ubicata nel Comune di San Pancrazio Salentino (impianto e parte del cavidotto di connessione) e nei territori comunali di San Donaci (cavidotto di connessione, Cabina di Sezionamento) e Cellino San Marco (cavidotto di connessione, Nuova SU e Nuova SE), ha evidenziato come non insistano beni tutelati ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 del D.Lgs 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*. Nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto - pur in assenza di vincoli archeologici - segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare, tuttavia, come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da un popolamento diffuso a partire dalle fasi più antiche, come documentato dai rinvenimenti relativi alla Preistoria e Protostoria. Tra le testimonianze preistoriche si segnala la stazione in località **Cava della Mariana** (San Donaci) a ca. 760 m a N dal cavidotto, il villaggio neolitico di **Masseria San Gaetano** (Guagnano) a ca. 3,9 Km SE dal cavidotto di connessione e dalla Cabina di sezionamento e la tomba a grotticella dell'età del Rame rinvenuta presso **Masseria Li Veli** (Cellino San Marco) a ca. 2 km SE dal cavidotto e dalla SE. Si segnalano, inoltre, monumenti megalitici di età protostorica quali la specchia situata lungo la via che dalla strada comunale San Pancrazio Salentino-Torre Santa Susanna conduce al Santuario di Sant'Antonio alla Macchia, oggi non più riconoscibile, a ca. 4,7 Km a O dall'impianto.

Nel corso dell'età del Ferro il popolamento dell'entroterra si organizza in villaggi a nuclei sparsi di capanne: ne sono testimonianza, a San Pancrazio Salentino, gli insediamenti in località **Li Castelli** (D.M. 03/07/2002), a ca. 1,3 km a SW dall'impianto, **Li Castelli/Sferracavalli**, come documentato dalla presenza di un'area di frammenti fittili dell'età del Ferro a ca. 950 m a SW dall'impianto, e la necropoli in località **Podere Nicola Turco** (a ca. 1 km NW dal tracciato del cavidotto) nel territorio di San Donaci.

In età ellenistica il territorio si arricchisce di aggregati abitativi che evolvono verso forme di maggiore estensione e complessità e di insediamenti di carattere rurale che si diffondono in maniera sparsa: ne è testimonianza il vasto insediamento messapico de **Li Castelli** (D.M. 03/07/2002) (San Pancrazio Salentino), a ca. 1,3 km SO dall'impianto. L'intero areale intorno al sito de **Li Castelli** è inoltre connotato da ulteriori evidenze archeologiche, tra le quali l'insediamento a cui fanno riferimento i resti di un impianto produttivo individuato nel 1998 grazie ad un intervento di scavo della Libera Università di Amsterdam, in località **Li Castelli/Sferracavalli**, a ca. 1,2 Km SW dall'impianto, la vicina area di necropoli datata tra la fine del VI a.C. e gli inizi del V a.C. presso **Masseria Leandro** e l'insediamento rurale di età classica presso **Masseria Moscaggia**, a ca. 790 m a SW dall'impianto.

Con la romanizzazione si registra in generale nel territorio dell'entroterra dell'*ager brundisinum* un graduale abbandono degli insediamenti e delle campagne circostanti. Le uniche forme di occupazione del territorio, strettamente legate allo sfruttamento agricolo, risultano essere *villae rusticae* e insediamenti rurali in stretta connessione con la presenza di assi viari che consentono il collegamento tra l'entroterra e la costa. Nell'area oggetto d'esame si registrano numerosi siti archeologici ascrivibili all'età romana, tra cui si citano tra gli altri gli insediamenti rurali nel territorio di San Donaci presso **Masseria Falco** (a ca. 3 km a NW dal cavidotto), **Masseria Palazzo** (a ca. 1,5 km a NW dal cavidotto) e presso la località **Moncalieri** (rinvenimento di due epigrafi di I-II sec. d.C., a circa 450 m a NW dal cavidotto), quelli di **Casa Nicola Turco** (a ca. 1,3 km a N dal cavidotto), **Masseria Muina** (due aree ubicate a ca 1,7 km NW dalla SE e a ca. 1,6 dal cavidotto di connessione), **Le Macchie** (a ca 2 km NW dal cavidotto e 3,1 km W dalla nuova SE), di **Villa Morgana** (a circa 1,4 km a SE dalla SE e 1,7 km a SE dal cavo aereo AT-RTN). Un'ampia area in località **Masseria Mea**, censita nella carta archeologica del DPP-PUTT di Cellino San Marco, in cui si addensano



rinvenimenti di frammenti fittili riconducibili all'esistenza di un insediamento rurale di tipo produttivo-residenziale attivo dall'età repubblicana a quella tardoantica e posto a N della SE e del tracciato del cavidotto (a una distanza compresa tra 400 m e 1 km dal cavidotto e tra 200 e 170 m dalla nuova SE). Una frequentazione di età romano-repubblicana è attestata in località **Masseria Curtipetrizzi** (ca. 1,8 NW dal cavidotto e 1,7 NW dalla nuova SE); frammenti fittili genericamente attribuiti all'età romana provengono da località **Masseria Annano** (ca 3,5 km NW dal tracciato del cavidotto). Resti di un'architettura connessa a un sistema idrico di età romana sono, inoltre, segnalati in località **Giardino Montalieri** (ca. 360 m N dal tracciato del cavidotto e 450 m dalla nuova SE). Infine, frammenti fittili riconducibili a un utilizzo culturale sono segnalati in località **Masseria Esperti** (ca. 4,1 km NW dal cavidotto).

In età altomedievale si afferma progressivamente il ruolo dei casali come punti di aggregazione della popolazione rurale in concomitanza con la nascita di insediamenti rupestri, interpretabili come luoghi di culto sparsi nel territorio. A questo proposito occorre evidenziare come il casale medievale in **località Olivori, oggi scomparso e noto solo dalle fonti, sia segnalato in un'area contigua all'impianto**. Degni di nota sono, inoltre, nel comune di San Pancrazio Salentino, in **località S. Antonio-Contrada Caretta**, a ca. 4,6 Km a O dall'impianto, un insediamento di cui faceva parte una cripta dedicata a S. Antonio Abate; nei pressi della **Masseria Caragnoli**, a ca. 4,2 Km a O dall'impianto, sono segnalate una grotta e dieci laure basiliane quasi del tutto interrate riferibili ad un insediamento rupestre di età medievale, in parte distrutto da una cava. La presenza di altri insediamenti rupestri è indirettamente documentata da alcune necropoli altomedioevali come quella segnalata presso **Masseria Li Farai**, a ca. 4,9 Km NO dall'impianto e quella di **Masseria Pezza** (D.M. del 07/07/1993), costituita da trenta tombe scavate nel banco di roccia, già violate e in parte distrutte da una cava e ubicata a ca. 4,7 Km SO dall'impianto. Nel territorio di Campi Salentina si segnalano, infine, il sito in **località Madonna dell'Alto**, a ca. 4,5 Km SE dal cavidotto di connessione e l'area di frammenti fittili di **Masseria S. Giovanni Monicantonio** a ca. 3,5 a E dal cavidotto di connessione.

Per quel che concerne la **viabilità antica** nell'area oggetto dell'opera si rileva **l'interferenza del cavidotto di connessione con il tracciato del cosiddetto "Limitone dei Greci"**, un'arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Dal punto di vista paesaggistico il "Limitone" corrisponde ad un'increspatura geomorfologica estesa da Oria a San Donaci, un salto di quota che delinea il passaggio dall'ambito territoriale della Piana Brindisina al Tavoliere Salentino e che si offre come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del territorio circostante. Questo "segno" si configura come un elemento di strutturazione del paesaggio antico, intorno al quale si concentrano numerose e significative evidenze archeologiche: tre delle aree archeologiche sopra citate sottoposte a vincolo, nonché alcune tra le aree rischio archeologico censite dal PPTR per l'ambito territoriale in esame e diversi siti archeologici noti da bibliografia si dispongono lungo questa arteria viaria o nelle sue immediate adiacenze.>>;

**CONSIDERATO** inoltre che << Per quanto attiene agli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la documentazione relativa alla Verifica Preventiva dell'interesse archeologico (cfr. elaborato "7Q7I0K8\_Documentazione Specialistica\_01" e Tavole allegate) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica/d'archivio, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area interessata dall'impianto e del relativo cavidotto di connessione; a fronte della quantità di testimonianze che caratterizzano il territorio e che sono state oggetto della descrizione del contesto, le ricognizioni di superficie condotte nell'area direttamente interessata dall'opera hanno avuto esito negativo. Sulla base dei dati editi e delle risultanze delle ricognizioni, condotte in condizioni di visibilità in molti casi risultata nulla o scarsa, nella relazione si individua un grado di rischio archeologico **BASSO** per l'intera opera prevista, ad eccezione di:

- un'area posta ca. 600 metri a E da Giardino Montalieri (*Scheda MODI ACCCI*) e a ca **50 metri di distanza dal tracciato del cavidotto**, caratterizzata dalla "fitta presenza di materiale litico da costruzione, laterizi, ceramica d'uso comune, ceramica da mensa, scorie ferrose inquadrabili in un arco temporale compreso fra il III/II secolo a.C. e il V secolo d.C. e a cui viene assegnato un grado di rischio archeologico **MEDIO-BASSO**. Nell'Elaborato "7Q7I0K8\_Documentazione Specialistica" si sottolinea come "la segnalazione sia stata



riportata grazie a precedenti dati acquisiti nell'area oggetto dell'intervento ma non è si è potuto perimetrarla a causa della visibilità scarsa del terreno al momento della ricognizione”;

- Limitone dei Greci (*Scheda MODI ACCC2*): a causa dell'attraversamento del suo tracciato da parte del cavidotto interrato che porta alla stazione di elevazione, a quest'area viene assegnato un grado di rischio archeologico **ALTO**.

Occorre segnalare come nell'Elaborato “7Q7I0K8\_Documentazione Specialistica\_01” venga citato il **casale medievale, oggi scomparso e noto dalle fonti, in località Olivori** (Comune di San Pancrazio Salentino) e venga evidenziato come tale segnalazione “non è confermata dalla ricognizione archeologica”. Sulla base delle fonti storiografiche (L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, *Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi*, Fasano 1975, p. 127, tav. X, 19) l'ubicazione del casale è da collocarsi in un'area contigua a quella dell'impianto, oggetto di ricognizione di superficie condotta in parte con visibilità nulla, in parte buona, come si evince dalla *Tav. 3\_Carta della visibilità dei suoli*. Il livello di rischio attribuito a quest'area, dunque, non può essere considerato pienamente attendibile poiché la suddetta ricognizione di superficie è stata condotta, in parte, con una visibilità nulla.>>;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP << in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento fa presente che, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 41 c.4 del D.lgs. 36/2023, all. I 8. Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 41, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo o di nuova progettazione dell'opera, potrà comunque essere attivata la procedura di cui all'art. 41 c.4 del D.lgs. 36/2023, all. I 8, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito dell'autonoma procedura di VPIA.>>;

**CONSIDERATA** la nota n. 108810705 del 24/05/2024 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nella propria relazione istruttoria, << sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla competente Soprintendenza, la stessa ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse>>; pertanto << ritiene che l'intervento in oggetto è assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art.1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, come sopra meglio precisato>>;

**CONSIDERATA** la nota n. 110688971 del 20/06/2024 con la quale il **Servizio III** della Direzione Generale ABAP nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nella propria relazione istruttoria evidenzia che << **l'impianto proposto non è conforme** all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), **in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, del bene culturale** denominato *Masseria Lamia* tutelato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 per effetto della dichiarazione di interesse particolarmente importante del 07/02/1998>>;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla normativa nazionale in materia di aree idonee, ai sensi dell'art. 20, c. 8 del Decreto Legislativo 199 del 08.11.2021 e ss.mm.ii., lett. c-ter) e lett. c-quater), si rappresenta quanto segue:



1. Le aree di **impianto** sono situate a circa 200 m a nord di *Masseria Lamia*, quindi a meno di 500 m, dal bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 per effetto della dichiarazione di interesse particolarmente importante del 07/02/1998
2. I **lotti** di progetto in cui è previsto l'intervento di rimboschimento interferiscono con un'area perimetrata quale "*Bosco*" censita come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali* aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142, con la relativa area di rispetto, anch'essa tutelata tra gli UCP delle *Componenti Botanico-Vegetazionali* definite ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni culturali.
3. Una porzione delle opere di **connessione** intercetta il *Canale della Lacrima – Canale Pesciamana* censito quale "*Reticolo idrografico di connessione alla RER*" tra gli UCP delle *Componenti idrologiche* del PPTR definite ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni culturali.
4. L'area di **impianto** è situata a ridosso della *SP 75\_BR "Strada a valenza paesaggistica"* tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni culturali.
5. Una porzione delle opere di **connessione** intercetta *SP 75\_BR* e il collegamento *Oria- Madonna dell'Alto (Limitone dei Greci)* tra le "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni culturali
6. Una porzione delle opere di **connessione** intercetta la *Città Consolidata* del Comune di San Donaci tra gli UCP delle *Componenti culturali e insediative* del PPTR, definite ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni culturali.
7. Le aree di **impianto** sono situate a circa 700 m a ovest di *Masseria Martieni* bene individuato dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, definito ai sensi dell'art.143 lett. e) del Codice dei Beni culturali.




Fig.5 Beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e aree buffer ex art.20 del D. Lgs.199/2021 e ss.mm.ii.. (Elaborazione SS PNRR).






Fig. 6 – Particolare del vincolo sul bene culturale Masseria Lamia (Elaborazione SS PNRR).

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, con nota del 7/4/24, ha emanato un Atto Dirigenziale (N. 00136 del 04/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089) nel quale pur esprimendo un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'impianto, nella propria Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto ID 8085, con riferimento alle verifiche ai sensi dell'art.20 co.8 del D.Lgs.199/2021 sull'idoneità dell'area rileva che << **NON è identificabile come AREA IDONEA all'installazione di impianti F.E.R.** l'area ubicata in S. Pancrazio Salentino al **Fig.17, p.c. 38**, in quanto [...] **ricade, invece, nella fascia di rispetto di 500 m, per gli impianti fotovoltaici (lett. c-quer), in relazione a Beni Culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II, D. Lgs. n. 42/2004, ed in particolare in relazione a (Fig.1): Masseria Lamia, a S del sito progettuale, riportata fra i Beni Culturali (parte II D.Lgs 42/2004, art.10) e indicato nel PPTR come 6.3.1 - Componenti culturali e insediative: Siti storico-culturali.>>**




Fig.7 – Ubicazione della p.c. 38 e distanza della medesima rispetto alla Masseria Lamia (Fonte: istruttoria Regione Puglia)

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia ha approvato il R.R.24/2010, Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

**TENUTO CONTO** che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

**RICHIAMATO** il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC), pure menzionato fra la normativa di riferimento per i cambiamenti climatici nell'Elaborato Studio di Impatto Ambientale AS-GIN-SIA, pp. 26-27, che in particolare prevede di seguire un simile approccio (revamping e repowering, ndr), ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale (PNIEC Obiettivi e traguardi nazionali 2.1.2 Energia rinnovabile, p. 56 Testo definitivo diffuso il 20 gennaio 2020 e trasmesso alla Commissione Europea);

**RICHIAMATO** che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023 si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

**RICHIAMATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*;

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *"si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*;

**RICHIAMATO** quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di*



un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti**. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane” mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;**

**RICHIAMATO** che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di **“Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo”**; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di **“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”**;

**RICHIAMATO** che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/2022, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che **“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”**. Inoltre, il Rapporto 2023 richiama anche che “lo stesso PNIEC, nell'ottica della **“riduzione del consumo del territorio”** e la preservazione del suolo utile, suggerisce di **“indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, etc.”** e prevedendo la diffusione di impianti agrivoltaici, in modo tale da **coniugare la tutela del suolo e la spinta sulle rinnovabili** (cfr. Report SNPA n. 37/2023, pag. 45)”;

#### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**ESAMINATA** tutta la documentazione di progetto e la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;

**RITENUTO** di condividere le motivazioni espresse della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce nel proprio parere non favorevole per le motivazioni di contenuto ivi contenute, nonché i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della DG ABAP per gli aspetti di competenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;



**RICHIAMATO** che il progetto in argomento rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui all'art. 41, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di archeologia preventiva;

### **ESPRIME PARERE NEGATIVO**

**alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale** presentata dalla Aldrosolar S.r.l. per il *“Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Agrienergy" e delle relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) con potenza di picco pari a 53,15 MW”*, **per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico, anche cumulativi, nonché in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del paesaggio del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, così come espressi nel presente parere.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Dott. Massimo CASTALDI



massimo castaldi  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
09.08.2024  
15:21:57  
GMT+02:00

Il Capo del Dipartimento Avocante  
dott. Luigi LA ROCCA

*(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep. n.2 del 01.08.2024)*

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it) PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)